

COMUNE DI MODENA

Prot. Gen.: 2000/67452 – IE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO n. 65

CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL COMMERCIO PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO CONCERNENTE LE RELATIVE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE - D.LGS. 114/98 - L.R. 14/99

[omissis...]

ALLEGATO A

CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL COMMERCIO PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

(Art. 8, co. 3, D.Lgs 31.03.1998 n. 114 - Art. 3, co. 6, L.R. 05.07.1999 n. 14)

In applicazione di quanto previsto dall'art. 8 co. 3 del D.Lgs 31.03.1998 n. 114 e dall'art. 3 co. 6 della L.R. Emilia Romagna 05.07.1999 n. 14, si adottano i seguenti criteri ai quali deve uniformarsi il rilascio delle autorizzazioni relative alle medie strutture di vendita, così come definite nell'art. 4 co. 1 lettera "e" del D.Lgs 114/98.

1. Principi generali

1. Il rilascio delle autorizzazioni relative alle medie strutture di vendita di cui al co. 3 dell'art. 8 del D.Lgs 114/98 persegue i seguenti obiettivi:

- Sviluppare e innovare la rete distributiva, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione,
- Garantire trasparenza e qualità del mercato, libera concorrenza e libertà d'impresa, libera circolazione delle merci al fine di realizzare le migliori condizioni di prezzi, di efficienza e di efficacia, della rete distributiva,
- Tutelare i consumatori rispetto alla possibilità di approvvigionamento,
- Favorire l'efficacia e la qualità del servizio rispetto alle esigenze dei consumatori con particolare riguardo all'adeguatezza anche in termini di servizi di prossimità e all'integrazione della rete di vendita nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo, infrastrutturale e della mobilità (art. 2 co. 1 lett. a L.R. 14/99),
- Programmare gli insediamenti e le trasformazioni della rete di vendita (art. 2 co. 1 lett. b L.R. 14/99),
- Favorire la crescita di attività commerciali in particolare di piccole e medie dimensioni che integrino e valorizzino la qualità della città e del territorio, la riqualificazione e il riuso di aree urbane (art. 2 co. 1 lett. c L.R. 14/99),
- Salvaguardare il centro storico e le aree di valore storico artistico, consentendo la presenza competitiva di attività adeguate (art. 2 co. 1 lett. d L.R. 14/99),
- Favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza (art. 2 co. 1 lett. f L.R. 14/99),

- Favorire l'associazionismo fra piccole imprese (art. 2 co. 1 lett. i L.R. 14/99),
 - Promuovere progetti di nuova organizzazione e gestione della logistica che perseguono l'obiettivo di diminuire gli impatti sul traffico e sull'ambiente (art. 2 co. 1 lett. l L.R. 14/99).
2. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al D. Lgs. 114/98, alla L. R. Emilia Romagna 14/99, e alla Delibera del Consiglio Regionale n. 1253 del 23.09.1999.

2. Medie strutture di vendita: tipologie

1. Secondo l'art. 4 del D.Lgs 114/98, nei comuni aventi una popolazione residente superiore a 10.000 abitanti si definiscono "**medie strutture di vendita**" gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 250 e fino a 2.500 mq.

La Legge della Regione Emilia Romagna 05.07.1999 n. 14, recante le norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs 114/98, fra l'altro, ha delegato il Consiglio Regionale a definire le tipologie che costituiscono specificazione della classificazione prevista dal c.d. Decreto Bersani. Con deliberazione n. 1253 in data 23.09.1999 il Consiglio della Regione Emilia Romagna al punto 1.4, ha previsto che i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ai fini dell'adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali e attuativi, articolino le norme relative alle medie superfici di vendita in relazione ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare ed alle seguenti ulteriori specificazioni in classi dimensionali:

- **medio piccole strutture di vendita** intese come esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato (mq. 250) e fino a 1.500 mq.
- **medio grandi strutture di vendita** intese come esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella delle medio piccole strutture (mq. 1.500) e fino a 2.500 mq.

2. Per quanto riguarda i **centri commerciali**, intesi come una pluralità di esercizi commerciali inseriti in una struttura a destinazione specifica che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, nel presente documento, sempre secondo la classificazione della citata delibera del Consiglio Regionale, si prendono in considerazione i centri commerciali aventi superficie di vendita totale - cioè risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio presenti nel centro stesso - corrispondente alle medio piccole ovvero medio grandi strutture di vendita.

3. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui ai successivi artt. 5,6,7, nel caso di esercizi che vendono prodotti alimentari e non alimentari, si applicano le norme riferite agli esercizi del settore alimentare, a meno che la superficie di vendita utilizzata per gli alimenti sia inferiore al 3% di quella complessiva.

(Tale percentuale è fissata in analogia con quanto previsto dalla Delibera Regionale, punto 1.4, ai fini dell'applicazione degli standards urbanistici).

Nel caso di una media struttura di vendita configurata come centro commerciale, la percentuale del 3%, si applica a ciascun esercizio facente parte del medesimo centro.

3. Disposizioni comuni

1. Le autorizzazioni all'apertura, ampliamento e trasferimento, in ogni caso, sono subordinate al rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico sanitaria ed edilizi, delle norme sulla destinazione d'uso e delle norme urbanistiche del PRG vigente, nonché dei requisiti urbanistici di cui al punto 5 della deliberazione del consiglio regionale n. 1253/99.

2. Il richiedente l'autorizzazione deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5 del D.Lgs 114/98.

4. Domande concorrenti

1. Ai fini dell'applicazione dei criteri di priorità si intendono concorrenti le domande di apertura di medie strutture di vendita del medesimo settore merceologico e tipologia dimensionale, corredate dalla prescritta documentazione, pervenute al Comune prima della conclusione della fase istruttoria e riferite alla medesima area elementare/zona di P.R.G.
2. Qualora non sia possibile accogliere tutte le domande pervenute si applicano i criteri previsti dai successivi punti 5 e 6.
3. In caso di centri commerciali la concorrenza si verifica solamente tra centri commerciali e tra questi e altre medie strutture di vendita di analoga tipologia dimensionale e non tra le medie strutture di vendita inserite in un medesimo centro.

5. Apertura di nuove medio piccole strutture di vendita singoli esercizi e centri commerciali (oltre 250 fino a 1500 mq)

1. L'apertura di una nuova medio piccola struttura di vendita del settore alimentare e/o non alimentare è sempre consentita nel rispetto di quanto indicato al punto 3.
2. In caso di domande concorrenti, ai sensi di quanto specificato nel precedente art. 4, l'autorizzazione per l'apertura di una media struttura di vendita è rilasciata, in base ai criteri di priorità di cui all'art. 12 della predetta L.R. 14/99.
Nel caso in cui nessuno dei richiedenti sia in grado di concentrare preesistenti medie o grandi superfici di vendita, si applicano i seguenti criteri di priorità, sia per il settore alimentare che per quello non alimentare:
 - a) concentrazione o accorpamento del maggior numero di esercizi autorizzati alla data del 24.04.99;
 - b) concentrazione o accorpamento della maggiore superficie di vendita derivante dall'operazione di cui alla lettera "a";
 - c) ordine cronologico della presentazione della domanda completa di tutti gli elementi necessari per il relativo esame.

6. Apertura di nuove medio grandi strutture di vendita singoli esercizi e centri commerciali (oltre 1500 e fino a 2500 mq)

1. L'insediamento di medio grandi strutture di vendita, anche qualora avvenga per cambio d'uso di edifici preesistenti, può essere consentito esclusivamente (punto 4.2 della delibera del Consiglio Regionale 1253/99):
 - a) in aree già assoggettate ad un piano urbanistico attuativo;
 - b) previa approvazione di un piano urbanistico attuativo, anche al fine di prevedere nella convenzione gli impegni relativi alle opere di mitigazione ambientale e/o di miglioramento dell'accessibilità ritenute necessarie;
 - c) nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art. 8 della L.R. 14/99.
2. L'apertura di una nuova medio grande struttura di vendita del settore alimentare e/o non alimentare è sempre consentita nel rispetto di quanto indicato al punto 3.
3. In caso di domande concorrenti, ai sensi di quanto specificato nel precedente punto 4, l'autorizzazione per l'apertura di una media struttura di vendita è rilasciata, in base ai criteri di priorità di cui all'art. 12 della predetta L.R. 14/99.
Nel caso in cui nessuno dei richiedenti sia in grado di concentrare preesistenti medie o grandi superfici di vendita, si applicano i seguenti criteri di priorità, sia per il settore alimentare che per quello non alimentare:
 - a) concentrazione o accorpamento del maggior numero di esercizi autorizzati alla data del 24.04.99;
 - b) concentrazione o accorpamento della maggiore superficie di vendita derivante dall'operazione di cui alla lettera "a";

- c) ordine cronologico della presentazione della domanda completa di tutti gli elementi necessari per il relativo esame.

7. Ampliamento e riduzione della superficie di vendita

1. Nel rispetto di quanto indicato al punto 3, l'ampliamento della superficie di vendita di una medio piccola struttura del settore alimentare e/o non alimentare, contestuale o no al trasferimento della sede, è sempre consentito fino al raggiungimento di mq. 1500.
2. Nel rispetto di quanto indicato al punto 3, e qualora consentito dal piano attuativo o dal progetto di valorizzazione di riferimento, l'ampliamento di una medio grande struttura di vendita del settore alimentare e/o non alimentare contestuale o no al trasferimento della sede, è sempre consentito fino al raggiungimento di mq 2500.
3. La riduzione della superficie di vendita, nel rispetto del PRG vigente, della normativa urbanistica ed igienico-sanitaria, è sempre consentita. Essa è soggetta a semplice comunicazione al Comune.

8. Trasferimento di sede

1. Il trasferimento di sede, qualora non comporti aumento di superficie di vendita, è consentito nel rispetto dei requisiti di cui al punto 3.
2. Il trasferimento con ampliamento di superficie è regolato dalle relative disposizioni circa l'ampliamento di cui al precedente punto 7.

9. Modifica del settore merceologico

1. L'aggiunta o la modifica del settore merceologico da alimentare a non alimentare è consentita nel rispetto di quanto previsto dal PRG vigente e della relativa normativa di attuazione.
2. La modifica del settore merceologico da non alimentare ad alimentare o l'aggiunta del settore alimentare, è soggetta alle medesime condizioni previste per l'apertura di un nuovo esercizio.

10. Disposizioni particolari su medie strutture che trattano esclusivamente specifiche merceologie

Le medie strutture di vendita che trattano esclusivamente le merceologie indicate alle lettere "hh", "ii", "jj", dell'art. 23.2 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. (mobili - categoria ISTAT 648.1, articoli igienico sanitari e da costruzione - categoria ISTAT 649.2, e veicoli e natanti - sottoclasse ISTAT 651) possono insediarsi in locali aventi le destinazioni edilizie specificate nel medesimo art. 23.2. (C/1/2 D/8)

Nel caso in cui l'attività venga insediata in locali aventi destinazione d'uso C/2 l'autorizzazione è rilasciata esclusivamente per la vendita delle merceologie sopraindicate e nel limite massimo di 1500 mq di superficie di vendita.

ALLEGATO B**REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLE AUTORIZZAZIONI AL COMMERCIO PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA****(art. 8 co. 4 del D.Lgs 31.03.1998 n. 114)****Art. 1 - Norme procedurali comuni**

1. L'apertura, l'ampliamento della superficie di vendita, l'estensione merceologica ed il trasferimento di sede di medie strutture di vendita sono soggetti ad autorizzazione amministrativa da richiedere tramite la presentazione del modello COM 2 predisposto dalla Conferenza Unificata Stato - Regioni messo a disposizione dell'Ufficio Commercio (Sportello Unico per le Imprese) ovvero su modelli conformi, negli articoli seguenti indicato sinteticamente Mod. COM 2. E' fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 5 per l'apertura di un nuovo centro commerciale.
2. Il subingresso, la riduzione di superficie di vendita, l'eliminazione di un settore merceologico precedentemente trattato e la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione da presentare tramite il Mod. COM 3 predisposto dalla Conferenza Unificata Stato - Regioni messo a disposizione dell'Ufficio Commercio (Sportello Unico per le Imprese) ovvero su modelli conformi, negli articoli seguenti indicato sinteticamente Mod. COM 3.
3. Il Mod. COM 2, compilato in tutte le sue parti, fra l'altro:
 - deve essere corredato dai riferimenti catastali relativi ai locali che si intendono utilizzare,
 - in caso di società, deve contenere un'autocertificazione relativa alla costituzione della società, ovvero fotocopia di un certificato o visura del registro imprese della Camera di Commercio,
 - in caso di apertura di esercizio con concentrazione deve riportare il numero di esercizi concentrati e l'indicazione dei cedenti, con le rispettive generalità, il riferimento all'autorizzazione e alla superficie oggetto di concentrazione, nonché gli estremi dei relativi atti di acquisto di azienda.
4. Alla domanda deve essere allegata una planimetria del/i locale/i in scala non inferiore a 1:100 quotata, con l'indicazione della destinazione di ciascun locale e l'individuazione della superficie di vendita. Tale planimetria può essere, in alternativa:
 - a) autocertificata dal richiedente come conforme allo stato di fatto esistente in loco
 - b) oggetto di rilievo dello stato di fatto a firma di un tecnico abilitato.La superficie di vendita deve essere delimitata da strutture edilizie o da elementi di arredo o funzionali (fissati al suolo o a parete).
5. La domanda di apertura di una nuova medio piccola o medio grande struttura di vendita che si configuri come centro commerciale, nella quale, cioè, più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, deve essere presentata dal/i richiedente/i con riferimento alla struttura nel suo complesso, redatta su modulistica predisposta dal Comune o su modello conforme e corredata da:
 - a) relazione esplicativa
 - b) planimetria del/i locale/i in scala non inferiore a 1:100 quotata, con l'indicazione della destinazione di ciascun locale, l'individuazione della superficie di vendita a firma di un tecnico abilitato

- c) indicazione dei settori merceologici, autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs 114/98 e fotocopia di un certificato o visura dell'iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio.

Gli esercenti che intendono operare nell'ambito del centro commerciale, a seconda della tipologia di esercizio, devono presentare domanda di autorizzazione all'apertura di una media di vendita utilizzando il Mod. COM 2 oppure devono comunicare l'apertura di un esercizio di vicinato di cui all'art. 7 del D.Lgs 114/98 utilizzando il Mod. COM 1. Tali domande o comunicazioni possono essere presentate contestualmente alla domanda di apertura del centro oppure successivamente, purchè entro il termine indicato nella comunicazione di accoglimento della domanda riferita al centro commerciale. Per "apertura del centro commerciale" si intende l'attivazione di almeno il 70% della superficie di vendita prevista dall'autorizzazione complessiva del centro.

Le domande di insediamento nell'ambito di centri commerciali già esistenti si presentano singolarmente.

6. A seguito della presentazione della domanda di autorizzazione, ai sensi del 2° comma dell'art. 8 della L. 241/90 e con le modalità di cui all'art. 3 del D.P.R. 26.04.1992 n. 300, viene data comunicazione dell'avvio del procedimento, contenente:

- l'amministrazione competente
- l'oggetto del procedimento
- l'ufficio e la persona responsabile del procedimento
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti

7. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento, richiede l'integrazione della documentazione mancante o la regolarizzazione della domanda fissando il termine per la presentazione di quanto richiesto e avvisando che, decorso inutilmente tale termine, si procederà all'archiviazione della domanda.

I termini per la formazione del silenzio assenso decorrono dal ricevimento della domanda regolare e completa, ovvero, dal ricevimento della domanda, qualora l'amministrazione non chieda la regolarizzazione di una domanda incompleta entro il termine di 10 giorni.

8. Qualora sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente, il responsabile del procedimento provvede tempestivamente a richiederli. In questo caso il termine per la formazione del silenzio assenso inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti. Mentre non si ha interruzione del termine, in caso di eventuali richieste di elementi integrativi successivi alla prima.
9. Il responsabile del procedimento, all'occorrenza anche tramite la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/90, verifica:
- a) che la struttura di vendita di cui si richiede l'autorizzazione sia conforme alle Norme del Piano Regolatore Generale vigente (ammissibilità della destinazione d'uso, dotazione degli standards di urbanizzazione e dotazione di parcheggi pertinenziali)
 - b) per le medio / grandi strutture di vendita che l'insediamento rientri in un piano urbanistico attuativo o nell'ambito di un progetto di valorizzazione commerciale
 - c) che la struttura di vendita di cui si richiede l'autorizzazione sia conforme ai criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita.
10. In caso di concorrenza di domande, i relativi procedimenti istruttori sono sospesi per un periodo non superiore a 15 giorni durante il quale il Comune individua la domanda prioritaria, ai sensi di quanto previsto dai predetti criteri comunali.
11. L'iter della pratica deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione, ovvero dalla data in cui la domanda è completa di tutti i requisiti ed elementi per la valutazione, fatta salva la sospensione dei termini di cui al comma 10.

Art. 2 - Correlazione con altri procedimenti

1. Qualora , ai fini dell'apertura, ampliamento o trasferimento di sede della struttura di vendita siano necessari interventi edilizi o di cambio di destinazione d'uso che implicano il rilascio di un'autorizzazione edilizia o concessione edilizia, l'interessato, contestualmente alla domanda di autorizzazione amministrativa, deve inoltrare la domanda di concessione o autorizzazione edilizia citando in ciascuna domanda quella correlata.
2. L'emanazione del provvedimento di concessione edilizia è successivo o, ove possibile, contestuale all'autorizzazione alla vendita.
3. In caso di commercio di prodotti alimentari l'inizio dell'attività è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria qualora occorrente ai sensi della Legge 30.04.1962 n. 283 o, negli altri casi, al parere favorevole dell'A.S.L.

Art. 3 - Autorizzazione

1. Fino alla pubblicazione della modulistica ministeriale l'autorizzazione deve contenere:
 - a) numero e data dell'autorizzazione,
 - b) generalità e codice fiscale o partita iva del titolare,
 - c) ubicazione,
 - d) superficie di vendita,
 - e) settore merceologico,
 - f) eventuali prescrizioni
2. All'autorizzazione deve essere allegata:
 - a) copia della planimetria del/i locale/i con l'indicazione della destinazione d'uso di ciascun locale e l'individuazione della superficie di vendita,
 - b) copia della comunicazione della nomina del preposto (allegato A al mod. COM 2)

Art. 4 - Trasferimento di sede

1. La domanda di trasferimento di sede di una media struttura di vendita deve essere presentata utilizzando il Mod. COM 2.
2. La domanda è valutata sulla base dei criteri di cui ai punti 3 e 8 dei criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni al commercio per le medie strutture di vendita.

Art. 5 - Ampliamento della superficie di vendita

1. La domanda di ampliamento della superficie di vendita di una media struttura di vendita deve essere presentata utilizzando il Mod. COM 2.
2. La domanda è valutata sulla base dei criteri fissati dal Comune specificatamente per l'ampliamento di medio piccole o medio grandi strutture di vendita, a seconda della classe dimensionale di appartenenza.
3. Nel caso in cui la domanda del richiedente comporti il passaggio della classe dimensionale da una medio piccola ad una medio grande struttura di vendita, essa è valutata secondo i criteri fissati dal Comune per il rilascio di una medio grande struttura di vendita.

Art. 6 - Modifica del settore merceologico

1. La modifica o l'aggiunta di un settore merceologico in una media struttura di vendita sono subordinate al rispetto dei criteri urbanistici ed al preventivo rilascio di autorizzazione da parte del Comune.

2. La domanda di estensione merceologica deve essere presentata utilizzando il Mod. COM 2. Se l'estensione riguarda il settore alimentare occorre essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.Lgs 114/98 e compilare anche la parte del Mod. COM 2 riguardante l'autocertificazione dei requisiti professionali. Nel caso di società il legale rappresentante o il preposto devono compilare l'allegato B al Mod. COM 2.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso dei requisiti morali e, nel caso di generi alimentari, di quelli professionali, nonché al rispetto di quanto previsto ai punti 3 e 9 dell'allegato A dei predetti criteri fissati dal Comune per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita.
4. La rinuncia di un settore merceologico si effettua presentando la relativa comunicazione su Mod. COM 3.

Art. 7 - Riduzione della superficie di vendita

La riduzione della superficie di vendita deve essere comunicata presentando al Comune la relativa comunicazione su Mod. COM 3.

Art. 8 - Cessazione dell'attività

La cessazione dell'attività deve essere comunicata al Comune utilizzando il Mod. COM 3.

Art. 9 - Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto alla sola comunicazione al Comune (art. 26 co. 5 D.Lgs 114/98).
2. Il subentrante, utilizzando il Mod. COM 3, comunica il subingresso e dichiara di essere in possesso dei requisiti morali e, nel caso di generi alimentari, dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.Lgs 114/98.
3. Secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero Commercio Industria e Artigianato n. 3467, punto 11, del 28.05.1999 il subentrante può iniziare l'attività immediatamente dopo aver presentato la comunicazione di cui al comma 2.
4. In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio gli eredi in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 5 co. 5 del D.Lgs 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività a nome del de cuius per 6 mesi dalla data di apertura della successione.
5. Il subentrante a causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve comunicare al Comune l'inizio di attività per subingresso a proprio nome, tramite il modello COM 3, entro 1 anno dalla data di apertura della successione. Entro lo stesso termine può cedere l'azienda a terzi.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5, in quanto compatibili, si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.
7. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, il subentrante ne dà comunicazione al Comune utilizzando il Mod. COM 3 ed il cedente, a sua volta, comunica la cessazione dell'attività sempre utilizzando il Mod. COM 3. Alla scadenza o in caso di risoluzione del contratto il proprietario ne dà comunicazione al Comune.

Art. 10 - Gestione di reparto

Nel caso in cui il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti affidi uno o più di tali reparti affinché lo/i gestisca in proprio per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti morali e, qualora trattasi di generi alimentari, professionali deve darne

immediata comunicazione, congiuntamente al gestore, al Comune; il gestore deve autocertificare il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art.5 del D.Lgs 114/98.

Art. 11 - Modifiche societarie

1. La trasformazione, fusione o scissione di società titolare di autorizzazione amministrativa deve essere comunicata al Comune allegando autocertificazione del legale rappresentante relativa alle modifiche societarie intervenute ovvero visura o certificato storico della Camera di Commercio ovvero copia dell'atto di modifica prescritto dal codice civile.
Detto adempimento decadrà se le Camere di Commercio saranno tenute a comunicarlo d'ufficio.
2. La variazione della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'esercizio commerciale sono soggetti a semplice comunicazione.
3. Nel caso in cui la società titolare di autorizzazione amministrativa subisca delle modifiche nella compagine sociale che comportino il cambio del/i legale/i rappresentante/i occorre darne comunicazione all'Ufficio Commercio del Comune ed allegare il modello di autocertificazione (v. allegato al Mod. COM 2) relativo al possesso dei requisiti morali da parte del/i nuovo/i legale/i rappresentante/i.
4. In caso di commercio di generi alimentari il nuovo legale rappresentante dovrà allegare alla comunicazione di cui al comma 1 anche l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti professionali di cui al co. 5 dell'art. 5 del D.Lgs 114/98. Nel caso in cui lo stesso legale rappresentante sia privo di tali requisiti professionali dovrà o confermare il preposto in carica oppure nominarne un altro con le modalità di cui al comma successivo.
5. La sostituzione del preposto deve essere comunicata all'Ufficio Commercio del Comune a cura del legale rappresentante della società. La comunicazione deve essere corredata dall'allegato B del Mod. COM 2 compilato e firmato dal nuovo preposto.

Art. 12 - Sospensione

1. L' esercente che intende sospendere l'attività di vendita per un periodo continuativo superiore a 30 giorni è tenuto a darne comunicazione al Comune.
2. La sospensione può avere una durata massima continuativa di 12 mesi, prorogabili soltanto per cause di forza maggiore.

Art. 13 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione alla vendita è revocata qualora il titolare:
 - a) non inizi l'attività di una media struttura di vendita entro 1 anno dalla data dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad 1 anno, salvo proroga in caso di forza maggiore;
 - c) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs 114/98;
 - d) dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi dell'art. 22, co. 2 del D.Lgs 114/98, commetta un'ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico sanitaria.
2. Il procedimento di revoca avviene con le seguenti modalità:
 - a) il dirigente comunale competente con lettera raccomandata con a/r avvia il procedimento di revoca, comunicando le motivazioni e assegnando un termine di 5 giorni per presentare eventuali controdeduzioni.
 - b) In caso di silenzio l'autorizzazione viene senz'altro revocata.
 - c) In caso di presentazione di scritti difensivi il responsabile decide in merito adottando il relativo provvedimento.

Art. 14 - Pubblicità e accesso agli atti

Per quanto riguarda la pubblicità e l'accesso agli atti si rimanda al Regolamento Comunale per l'accesso agli atti e alle informazioni e per la tutela dei dati personali approvato con deliberazione C.C. n. 157 del 04.07.1994 e modificato con deliberazione C.C. n. 4 del 21.01.1999.